



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente
Avv. Maria Masi

Roma, 11 marzo 2022

Egr. Dott. Giovanni Mimmo
Direttore Generale
Ufficio II – Ordini professionali e albi
Direzione generale degli affari interni
Dipartimento per gli affari di giustizia
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
R O M A

via p.e.c. a: prot.dag@giustiziacert.it

OGGETTO: Vs. circolare di data 23 febbraio 2022 recante “Modalità di pagamento del contributo unificato – art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77”

Egregio Direttore Generale,

a seguito delle segnalazioni pervenute da parte di numerosi avvocati e Consigli dell’Ordine relativamente alla circolare in oggetto indicata, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto opportuno sottoporre alla Sua cortese attenzione le osservazioni di seguito riportate.

L’art. 30 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011, prevede che *“il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento è allegata alla nota di iscrizione a ruolo o ad altra istanza inviata all’ufficio secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, ed è conservata dall’interessato per essere esibita a richiesta dell’ufficio”*.

Onere, questo, riscontrabile nell’art. 26 delle abrogate specifiche tecniche che disponevano: *“Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, la ricevuta di versamento è costituita dalla copia informatica dell’originale cartaceo ottenuta per scansione e sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi ne fa uso, mentre nel caso di pagamento in modalità telematica la ricevuta è costituita dal documento originale informatico in formato XML, come disciplinato all’articolo 28, comma 2”*.

Tale disposizione è stata interamente rivisitata dalle nuove specifiche tecniche in vigore dal 15 maggio 2014, coerentemente con gli assetti rideterminati dell’esclusività dei depositi telematici a decorrere dal successivo 30 giugno 2014 e

non prevede, diversamente dalla precedente, che possa essere fornita la prova di tale pagamento in modalità diversa da quella telematica (RT ricevuta telematica) in formato xml.

Infatti, il secondo comma dello stesso articolo - che per l'appunto giustifica la possibilità di allegare una scansione del C.U. (pagato in modo tradizionale e quindi in modalità non telematica) alla busta telematica - è stato soppresso.

Suddetta normativa, invero, allo stesso art. 26 (Requisiti relativi al processo di pagamento telematico -art. 30 del regolamento) ha altrettanto coerentemente precisato che: *“Al fine di comunicare in via telematica all'ufficio giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono.”*.

Anche il comma 9 dell'articolo in commento precisa che *“La ricevuta di pagamento restituita all'utente a fronte del pagamento effettuato in via telematica costituisce prova del trasferimento dell'importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria dello Stato”*.

Successivamente, nonostante la vigenza della suddetta normativa, **il Ministero della Giustizia**, ha, con circolare del **28 ottobre 2014**, ritenuto:

“A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all'annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del Contributo Unificato.

Sul punto deve ritenersi condivisibile, ed anzi, doverosa la prassi, già adottata da taluni Uffici di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'Ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento.

Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell'art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate¹ secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.

Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico. versamento su C/C postale. modello F23).

A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l'esistenza di un'apposita sezione del sito dcll' Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U.”.

¹ Giova evidenziare che l'annullo a mezzo apposizione del timbro a secco riguarda soltanto il bollo e non anche il contributo unificato.

Ciò premesso, è evidente che la Circolare adottata dal Ministero della Giustizia in data 23 febbraio 2022 evidenziata in oggetto, e regolarmente comunicata ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, desti perplessità e crei non pochi e trascurabili problemi applicativi.

E, infatti, il contenuto della nota in oggetto, oltre ad intervenire in palese contrasto con quanto stabilito dalla **Circolare del 28 ottobre 2014** anzi citata:

1. non tiene conto della condotta praticata **dai cancellieri** che **hanno accettato tale modalità di pagamento**, ingenerando così, l'affidamento di buona prassi nell'utenza;
2. risulta incoerente con la **motivazione** del più recente dato normativo, **teso esclusivamente ad evitare l'accesso** agli Uffici Giudiziari ma **non a negare l'equipollenza di quei pagamenti eseguiti** come sino a quella data sempre ritenuti validi (anzi in più di una occasione pretesi secondo tali modalità);
3. appare ingiustificabile nella parte in cui paventa la richiesta di rinnovare pagamenti già ritenuti validi e già incassati dall'Erario;
4. rende inattuabile l'esperibilità del rimborso, peraltro particolarmente gravosa per l'utente e per l'attività dell'avvocato.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede che il contenuto della circolare in oggetto venga rivalutato ovvero modificato, eliminando ogni incongruenza rispetto alla prassi consolidatasi, riservando all'Amministrazione la puntuale verifica dell'effettività e pertinenza del pagamento effettuato con bollo e dando seguito ad iniziative recuperatorie o sanzionatorie solo ove le verifiche diano esito negativo.

Riterremmo, altresì, particolarmente utile fissare un incontro in presenza, secondo le Sue disponibilità, al fine di meglio approfondire il tema.

Nel ringraziare per l'attenzione e restando in attesa di cortese riscontro, si porgono i saluti più cordiali

LA PRESIDENTE

Avv. Maria Masi

